



**PROVINCIA
DI PARMA**

**REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICITA' E TRASPARENZA
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO,
NONCHE' DEI RISPETTIVI CONIUGI E PARENTI
ENTRO IL SECONDO GRADO,
DELLA PROVINCIA DI PARMA**

(Legge 441 / 1982, artt. 1, 2 e 3; D. Lgs 33 / 2013, artt. 14 e 47)

**Approvato con atto C.P. n. n. 97 del 19/12/2012
Modificato con atto C.P. n. 65 del 29/10/2013**

INDICE

ART. 1 – SOGGETTI INTERESSATI

ART. 2 - OBBLIGO IN CONCOMITANZA CON L'ASSUNZIONE DELLA CARICA

ART. 3 - ULTERIORI OBBLIGHI RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO
GRADO

ART. 4 – OBBLIGHI DA ASSolvere ANNUALMENTE PER TUTTA LA DURATA
DELLA CARICA

ART. 5 – OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

ART. 6 – MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

ART. 7 – PUBBLICITA' DELLO STATO PATRIMONIALE

ART. 8 – SANZIONI

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Art.1

Soggetti interessati

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza della Provincia di Parma (Presidente, Assessori, Consiglieri Provinciali)

Art.2

Obblighi in concomitanza con l'assunzione della carica

I soggetti sopraindicati, entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla nomina, sono tenuti a depositare presso l'ufficio del Gabinetto di Presidenza della Provincia:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; la titolarità di imprese; le quote di partecipazione a società. A tale dichiarazione deve essere apposta la formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Art. 3

Ulteriori obblighi relativi alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei parenti entro il secondo grado

I medesimi soggetti sono tenuti a presentare le stesse informazioni riferite al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (sono parenti entro il secondo grado: in linea retta il padre, la madre, i figli, i nipoti, i nonni e le nonne; in linea collaterale i fratelli e le sorelle), ove gli stessi consentano al conferimento dei dati. Il mancato consenso sarà evidenziato sul sito web

Art.4

Obblighi da assolvere annualmente per tutta la durata della carica

Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti di cui all'art.1 dovranno depositare presso l'ufficio del Gabinetto di Presidenza un'attestazione concernente la propria situazione patrimoniale (e quella dei congiunti, ove gli stessi abbiano consentito al conferimento dei dati) nella quale siano evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto alle dichiarazioni rese l'anno precedente, nonché una copia della/delle ultime dichiarazioni dei redditi presentate da essi stessi e dai loro congiunti, se consenzienti.

Art. 5

Obblighi successivi alla cessazione della carica

Entro 3 mesi dalla cessazione della carica per scadenza di mandato o per qualsiasi causa, i soggetti di cui all'art.1 sono tenuti a depositare presso l'ufficio Gabinetto di Presidenza una dichiarazione concernente le eventuali variazioni intervenute dopo l'ultima attestazione resa circa la propria situazione patrimoniale e quella dei loro congiunti, se consenzienti.

Entro il 31 ottobre successivo alla data di cessazione della carica, gli stessi amministratori sono tenuti a depositare una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata da essi stessi e dai loro congiunti, se consenzienti.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o di riconferma, senza interruzione, ad una delle cariche indicate all'art.1.

Art. 6

Moduli delle dichiarazioni e degli attestati patrimoniali

Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuati su moduli rilasciati dall'ufficio Gabinetto di Presidenza

Art. 7

Pubblicità dello stato patrimoniale

Le dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto previsto dagli artt.2,3,4 e 5 del presente Regolamento vengono pubblicate sul sito internet della Provincia, all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente". E' altresì pubblicata, con le medesime modalità, la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei parenti entro il secondo grado, qualora essi abbiano acconsentito al deposito come previsto al precedente art.3. Il mancato consenso dei congiunti viene altresì evidenziato sul sito

Art.8

Sanzioni

La mancata o parziale ottemperanza da parte dei soggetti interessati a quanto disposto dal presente Regolamento viene fatta oggetto di sanzione amministrativa da parte del Dirigente dell'ufficio Trasparenza, nell'importo di euro 500 (cinquecento). Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet della Provincia nella sezione "Amministrazione Trasparente". Nessuna sanzione è da porre a carico del titolare di carica o dei congiunti in caso di mancato consenso di questi ultimi alla pubblicazione dei dati che li concernono.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della relativa delibera di approvazione